

Principali modifiche apportate a seguito dell'incontro AD / OO.SS. del 27 maggio 2008:

1. snellimento dell'art. 3 (legge 45/08);
2. snellimento dell'art. 6 (AID);
3. modifica del comma 4 dell'art. 7 (PO);
4. integrazione dell'art. 12 (FUS);
5. modifica ed integrazione allegato 5 (PO).

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2008 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. In via preliminare, le parti prendono atto della trasposizione automatica delle Aree funzionali / Posizioni economiche nel sistema di classificazione per Aree / Fasce retributive prevista dall'art. 10 e dalla Tabella "B" CCNL 14.9.2007. Pertanto, per ciascuno degli istituti disciplinati col presente Contratto Integrativo, provvedono ad adeguare l'originario sistema di classificazione al nuovo attualmente in vigore. Si riporta in allegato 1 la tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2008, è pari a complessivi € 107.792.904,00 al lordo degli oneri datoriali. Tale somma comprende la quota destinata alla incentivazione del personale civile a seguito dell'intensificata attività di supporto alle FF.AA. impiegate nelle missioni internazionali di cui all'art. 4 bis della legge 18 marzo 2005, n. 37.

Art. 3 (Applicazione della legge 13 marzo 2008, n. 45)

1. Le parti, in applicazione dell'art. 4, comma 11, della legge 13 marzo 2008, n. 45, stabiliscono che la somma di € 10.000.000,00 prevista per l'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della Difesa, sia distribuita tra le componenti del cennato personale in proporzione all'ammontare delle unità presenti al 1° gennaio 2008.
2. Le parti prendono atto che in base al totale complessivo del personale non dirigente in servizio al 1° gennaio 2008 presso il Ministero della Difesa, pari a n. 34.149 unità (**n. 34.114 unità del comparto ministeri e n. 35 unità del comparto ricerca**), la quota media pro capite spettante ai dipendenti ammonta ad € 292,83 al lordo datoriale, corrispondente ad € 220,67 al netto dello stesso.

3. A seguito della sottoscrizione della presente intesa, verranno conseguentemente incrementati i Fondi della Agenzia Industrie Difesa **secondo i criteri stabiliti al successivo art. 6** e dell'Istituto **per le Telecomunicazioni e l'Elettronica "Vallauri"** di Livorno appartenente al comparto Ricerca (**complessivi € 10.249,00 per n. 35 unità di personale**), per la corresponsione, dopo apposita contrattazione integrativa, della incentivazione ai dipendenti destinatari degli stessi.

Art. 4

(Indennità di amministrazione)

Le parti prendono atto che ai sensi dell'art. 31, commi 6 e 7, CCNL 14.9.2007, devono essere stralciate dal FUA le risorse occorrenti per fare fronte agli incrementi derivanti dalla sostituzione, con un'unica indennità di amministrazione rideterminata nelle misure indicate nella tabella "F" citato CCNL, delle differenziate indennità di amministrazione: "Misura base", "Misura operativa", "Area industriale".

Tali risorse ammontano, al 1° gennaio 2008, a complessivi € 10.215.568,00 (allegato 2).

Art. 5

(Finanziamento dei Percorsi Formativi)

1. Le parti rammentano che con la sottoscrizione in data 14.11.2006 del CCNI sul FUA 2006 sono stati fissati i contingenti di personale interessato alle progressioni interne alle ex aree funzionali previste dall'art. 15, comma 1, lettera B) CCNL 16.2.1999. **Tali contingenti, che ammontavano a complessive n. 9.823 unità sono rideterminati, a seguito della conclusione delle correlate procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2007, a complessive n. 9.188 unità, e sono articolate, per effetto della trasposizione automatica prevista dall'art. 10 CCNL 14.9.2007, come segue:**

dalla fascia 3 alla fascia 4 della terza area	110 unità
dalla fascia 2 alla fascia 4 della terza area	6 unità
dalla fascia 1 alla fascia 4 della terza area	1 unità
dalla fascia 2 alla fascia 3 della terza area	91 unità
dalla fascia 1 alla fascia 3 della terza area	50 unità
dalla fascia 2 alla fascia 3 della seconda area	1.369 unità
dalla fascia 1 alla fascia 3 della seconda area	6 unità
<u>dalla fascia 1 alla fascia 2 della seconda area</u>	<u>7.555 unità</u>
totale	9.188 unità

2. Considerati gli incrementi stipendiali intervenuti con la sottoscrizione del CCNL 14.9.2007 di comparto, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, Decreto Legge 1° ottobre 2007, convertito in Legge 29.11.2007, n. 222, decorrono dal 1° febbraio 2007, le parti concordano di accantonare dal FUA 2008 la somma di € 15.362.379,00, necessaria per fare fronte alle esigenze derivanti dai conseguenti inquadramenti – tutti successivi al 31 dicembre 2007 -, fermo restando che a seguito della verifica annuale, le eventuali somme che alla definizione ultima delle situazioni pendenti non potranno essere utilizzate, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 12 (allegato 3).

Art. 6

(Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti concordano di determinare l'ammontare del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio. A tal fine la quantificazione delle risorse che alimentano il Fondo AID è determinato nella misura del 4,57% del FUA.
2. Tale aliquota, riferita al FUA 2008 comprensivo della quota di incentivazione per il comparto ministeri di cui al precedente art. 3, consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID – decurtato della somma di € 401.016,00, pari alle risorse destinate dall'AID nell'anno 2007 alle esigenze dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, la cui gestione da parte dell'Agenzia è cessata -, nella misura di € 4.981.651,00.

3. Dal medesimo accantonamento non può essere considerata disponibile la quota delle somme destinate alla sostituzione dell'indennità di amministrazione denominata "area industriale" – in godimento al personale delle Unità produttive nel 2007 – con l'unica indennità di amministrazione rideterminata dall'art. 31 CCNL 14.9.2007. Tale somma, riferita a n. 1.363 unità di personale presenti al 1° gennaio 2008, ammonta a complessivi € 334.653,00.
4. Pertanto, l'importo effettivo da accantonare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, a conclusione delle anzidette operazioni, è pari ad € 4.646.998,00 al lordo datoriale (allegato 4).
5. **La predetta somma** sarà integrata, **anche con apposito conguaglio**, in sede di ripartizione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA di cui è cenno al successivo art. 13, di una somma pari a quella necessaria ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID un Fondo Unico di Sede pro capite medio, pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 7

(Aggiornamento dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e rideterminazione dei contingenti e della indennità)

1. Le parti concordano di aggiornare, nel senso indicato nel presente articolo e nell'annesso allegato 5, i criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative previste dall'art. 18 CCNL 16.2.1999 con il sistema di classificazione del personale rammentato al precedente art. 1.
2. A tal fine concordano di distinguere dette posizioni, tutte da conferire esclusivamente al personale della terza area, in tre distinte categorie. Tale distinzione viene operata in base alla rilevanza degli incarichi organicamente previsti per il personale della terza area indicati nei precedenti Accordi.
3. L'importo della indennità di posizione viene di conseguenza correlato alla categoria economica della posizione organizzativa.
4. Concordano altresì, nelle more della introduzione del nuovo ordinamento professionale ed in linea con l'attuazione dei percorsi formativi, **nonché al conseguente adeguamento degli organici**, di riconoscere, come posizioni organizzative di seconda categoria, gli incarichi – **anche se non ancora previsti negli organici attualmente vigenti** – di consulente o di coordinatore relativo ad una o più Unità organicamente previste, conferiti al personale della terza area inquadrato, a seguito del superamento dei percorsi formativi, nella quarta fascia retributiva a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per effetto della cessata gestione da parte dell'AID dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, i contingenti delle P.O. riconosciute presso detto Arsenale nell'anno 2007 sono portate in aumento al contingente stabilito con il precedente Accordo.
6. I contingenti – parziali e complessivo -, le posizioni organizzative e gli importi della relativa indennità, sono pertanto stabiliti come indicato nell'allegato 5, parte integrante della presente intesa.
7. A tal fine la somma già prevista dal precedente Accordo è incrementata delle risorse previste al medesimo titolo per l'Arsenale de La Maddalena nel 2007. Sono pertanto complessivamente accantonati € 2.752.409,00.
8. Il contingente di posizioni organizzative – come da tabella in allegato 5 - potrà essere rimodulato a seguito della ricognizione che verrà effettuata per procedere alla individuazione dei destinatari della correlata indennità per l'anno 2008, fermo restando l'ammontare degli importi tabellari previsti per singola categoria, e l'ammontare complessivo della spesa indicato al precedente comma.
9. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti della normativa di comparto e di amministrazione.

10. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2007 alle esigenze dell'anno 2008, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2008, altrettanti incarichi della medesima categoria economica risultati coperti nell'anno.
11. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria i corrispondenti incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2007 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNI FUA 2007 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle corrispondenti posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno. Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2008 le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. medesimo Ente;
 - b. medesima Forza Armata;
 - c. medesima categoria economica;
 - d. conferimento di incarichi – **anche se non ancora previsti negli organici attualmente vigenti** - di consulente o di coordinatore, come definiti al precedente comma 4;
 - e. maggiore fascia retributiva posseduta dal titolare;
 - f. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
12. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 12.

Parte III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 8
(Particolari posizioni di lavoro)

Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni di lavoro":

- a) sede disagiata;
- b) rischio radiologico e indennità professionale;
- c) rischio, anche per operatori subacquei;
- d) bonifica campi minati;
- e) disattivazione di ordigni esplosivi;
- f) mansione ai centralinisti non vedenti;
- g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
- h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.

Art. 9
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c) le maggiori **o le nuove** esigenze di turni **per l'anno 2008**, connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 10
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA.

2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiania come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel 2007.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2008 connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 11

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2008, stabiliscono di accantonare, tenuto conto anche della cessata gestione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importi netto datoriale	importi lordo datoriale
➤ particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000
➤ turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000
➤ reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000

2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati, alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2007, nonché all'accantonamento operato con il presente accordo, i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti (v. comma 1), ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel FUA a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 13.

Parte IV

FONDO UNICO DI SEDE

Art. 12

(Fondo Unico di Sede – FUS -)

1. Quanto residua del FUA a seguito dei precedenti accantonamenti risulta pari ad € **67.905.301,00**. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2008. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - € **2.073,38** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € **1.562,46** al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. **Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo**

alla determinazione dell'ammontare del FUS a disposizione del singolo Ente. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori. Tale importo differisce sia da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, a causa delle cessazioni e delle immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia da lavoratore a lavoratore, per effetto dei criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.

3. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito – che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
4. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Parte V
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 13

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 107.792.904,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2008 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente e gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 14.9.2007), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà destinata, per assicurare le finalità previste dall'art. 6, comma 4, della presente intesa, una somma per integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2008, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento, ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 11, di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse soltanto a servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 8 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 14

(Incrementi del Fondo Unico di Sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del Fondo Unico di Sede (FUS), con il meccanismo previsto al precedente art. 12.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerano che le variazioni delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e della reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 16

(Norme di rinvio)

Le parti, al fine di assicurare l'omogenea architettura della nuova classificazione del personale prevista dal CCNL 14.9.2007 con gli sviluppi economici e con il sistema di misurazione e valutazione della qualità dei servizi – di cui rispettivamente agli artt. dal 17 al 19 e dal 21 al 23, citato CCNL -, con particolare riguardo alla valutazione dell'apporto individuale ed alle politiche di incentivazione della produttività, concordano di rinviare la definizione dei correlati criteri in sede di contrattazione nazionale integrativa, prevista per la definizione del nuovo ordinamento professionale.

Art. 17

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 18

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
2. specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
3. specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
4. prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2008 (art. 7);
6. indennità per sede disagiata (art. 8);
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
8. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 8);
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 8);
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
14. indennità per turni (art. 9);
15. indennità per reperibilità (art. 10);

- 16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
- 17. distribuzione delle somme disponibili 2008 (art. 17).

Art. 19
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2007.

- Allegato 1: tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
- Allegato 2: specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
- Allegato 3: specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
- Allegato 4: prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
- Allegato 5: posizioni organizzative (art. 7);
- Allegato 12: indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

.....

C.G.I.L. F.P. Difesa

C.I.S.L. F.P.S. Difesa

U.I.L. P.A. Difesa

F.L.P. – Difesa

CONF. SAL./UNSA SIAD

R.d.B. – P.I.

Roma,